



**Comune di TRAPANI**  
**Provincia di Trapani**  
**Collegio dei Revisori dei Conti**  
**VERBALE N 28/2021**

L'anno duemilaventuno, il giorno 27 del mese di Maggio, si è riunito presso la sede del Comune il Collegio dei revisori dei conti eletti con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 16.10.2020, nelle persone dei Sigg.ri:

dr Salvatore Granatelli (Presidente),

dr Giuseppe Cimino (Componente),

dr Signorino Gelo Salvatore (Componente),

per esaminare la proposta di deliberazione avente per oggetto:

**RATIFICA DEL DIFFERIMENTO, PER L'ANNO 2021, DEI TERMINI DI VERSAMENTO DELLE TRE RATE DI ACCONTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI - AL 30 GIUGNO, 31 AGOSTO E 2 NOVEMBRE 2021, FERMO RESTANDO LA SCADENZA DELLA QUARTA RATA DI SALDO AL 16 DICEMBRE 2021.**

Dalla proposta sottoposta all'esame di questo Collegio emerge che:

•

- visto che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 – legge di stabilità per l'anno 2014 - ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- **visto** che l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dall'anno 2020, ha abolito l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari);
- **visto** che, quindi, la Tari continua ad essere disciplinata dalla citata legge di stabilità 2014, ai commi da 641 al 668 e ai commi da 682 al 691, nonché dall'art. 57-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito nella legge 24 dicembre 2019, n. 157;
- **visto** l'art. 1, comma 662, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce che *"Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare"*;
- **visto** che con la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 20.04.2021 è stato approvato il Regolamento della tassa sui rifiuti - TARI;
- **visto** che l'art. 30, comma 2, del Regolamento della tassa sui rifiuti - TARI, stabilisce che *"Il versamento per l'anno di riferimento è effettuato in numero quattro rate, con scadenza entro il 16 dei mesi di aprile, giugno, settembre e dicembre. Le prime tre rate sono calcolate sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente ed i versamenti sono considerati acconto del tributo dovuto per l'anno di riferimento. Il versamento della rata di dicembre è effettuato sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaglio su quanto già versato"*;
- **visto** che, ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, come introdotto dall'art. 15-bis, comma 1, lett. b), del D.L. 30.4.2019, n. 34 (decreto crescita), convertito nella legge 28.6.2019, n. 58, *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale*



*conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*

**Visto** il parere favorevole espresso il 07/05/2021 dal dirigente dott. Petrusa Gioacchino, in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile

**Visto** il D. Lgs. 267/2000;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento di contabilità;

**Esprime**

**Parere Favorevole** alla proposta di deliberazione in oggetto.

**Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Dr Salvatore Granatelli

Dr Giuseppe Cimino

Dr Salvatore Signorino Gelo

